

**TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA**

**Sezione lavoro e previdenza**

**Ricorso ex art. 700 c.p.c.**

Per la Sig.ra BERNARDO ANTONELLA (c.f. BRNNNL68H50A253O),  
nata ad Amantea (CS) il 10/6/1968 e residente in Cosenza alla Via Enrico  
De Nicola n°66, rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto  
dall'Avv. Francesco Galluzzo (c.f. GLLFNC68A26D086V), nel cui studio  
in Cosenza alla Via Pasubio n°15 ha eletto domicilio

- ricorrente

Contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore;

Ambito Territoriale della Provincia di Cosenza, in persona del Dirigente pro  
tempore;

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del Dirigente pro  
tempore;

Istituto Comprensivo di Montalto Uffugo - Taverna, in persona della  
Dirigente Scolastica

tutti elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato

- resistenti

Premesso

Con Decreto Ministeriale n°50 del 3 marzo 2021, il Ministero  
dell'Istruzione aveva indetto la procedura di aggiornamento delle  
graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il  
triennio scolastico 2021-23.

Nell'ambito della stessa l'odierna ricorrente presentava in data 19/4/2021



domanda (prot. 4702151) presso l'ITC "L. Palma" di Corigliano Calabro, indicando le sedi auspiccate di destinazione nell'ordine di preferenza.

Sulla base dei titoli posseduti e dei servizi dichiarati, la medesima otteneva automatico riconoscimento del punteggio di 49,02 e veniva inserita nelle graduatorie di istituto di terza fascia per assistente amministrativo.

Essendosi utilmente collocata nella graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA, all'esito della procedura di reclutamento prot. n°6954/07-06 avviata il 29/9/2021, il primo degli Istituti disponibili (Istituto Comprensivo di Montalto Uffugo – Taverna) provvedeva a convocare l'odierna ricorrente per stipulare (in data 1/10/2021), un contratto di lavoro a tempo determinato (prot. n°6999/07-02) per l'intero anno scolastico (dal 1/10/2021 al 30/6/2022).

Considerato, tuttavia, che *“l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il proprio contratto di lavoro”* ha onere di verifica delle dichiarazioni e del punteggio vantato dalla candidata, l'Istituto Comprensivo procedeva ai sensi dell'art. 6 comma 11 del citato DM 50/2021 ed a conclusione di tali operazioni di controllo riscontrava *“un possibile errore nella valutazione del punteggio ... e della conseguente posizione in graduatoria”*.

Per l'effetto, con separato decreto (prot. 7418 del 15/10/2021), la Dirigente Scolastica rettificava l'attribuzione del punteggio riducendolo da punti 49,02 a punti 18,02 *“a seguito di errata valutazione dei servizi dichiarati in domanda”*, con decreto (prot. 7432 emesso in pari data) annullava in autotutela la procedura di reclutamento dell'assistente amministrativa Antonella Bernardo e, infine con nota (prot. 7433 sempre del 15/10/2021) disponeva *“la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato”*,



riconoscendo alla ricorrente il periodo dal 1/10/2021 al 15/10/2021 solo ai fini economici.

Atteso che il provvedimento di rettifica, l'annullamento in autotutela della procedura di reclutamento e la risoluzione del contratto di lavoro appaiono palesemente illegittimi, con il presente atto la Sig.ra Antonella Bernardo intende impugnare e contestare i provvedimenti suindicati per i seguenti

### MOTIVI

#### **La giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.**

Al fine di prevenire qualsiasi preliminare eccezione di difetto di giurisdizione, appare opportuno sottolineare che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale ATA, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo, la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n°1021).

L'art. 63, comma 1, del d.lgs n°165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali.

La circostanza che nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi



presupposti” non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite ha chiarito che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario

Si deve, dunque, concludere per l’attribuzione della presente questione alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

### **La competenza territoriale del giudice del lavoro adito.**

Sempre con finalità di prevenzione di possibili preliminari eccezioni di eventuale incompetenza territoriale, deve rilevarsi che nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile.



Trattandosi di azione giudiziaria nei confronti del Ministero dell'Istruzione, deve trovare applicazione il comma 5 dell'art. 413 c.p.c., per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Ai fini della determinazione della competenza, deve sottolinearsi che l'istante, dopo aver prestato attività dal 1/10/2021 al 15/10/2021 presso Istituto Comprensivo di Montalto Uffugo – Taverna, luogo in cui si è perfezionata la risoluzione del contratto di lavoro, ha iniziato a prestare



servizio presso l'Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Mancini Tommasi" di Cosenza con contratto a tempo determinato in scadenza al 31/3/2022.

Il che consente, inequivocabilmente, di radicare la competenza territoriale – in ognuno dei due casi – dinanzi al Tribunale di Cosenza.

**Invalidità del decreto di rettifica. Mancata comunicazione di avvio del procedimento. Difetto di motivazione e genericità della formulazione.**

In limine, anche in virtù degli effetti che esso determina sul procedimento nel suo complesso, appare necessario valutare e censurare l'atto di rettifica del punteggio (decreto del 15/10/2021 prot. 7432).

Con esso la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Montalto Uffugo – Taverna, nell'esecuzione dei controlli attribuiti alla propria competenza dall'art. 6 co. 11 del D.M. 50 del 3/8/2021, ha "*riscontrato ... l'inesatta attribuzione del punteggio ... a seguito di errata valutazione dei servizi dichiarati in domanda*" rettificando il punteggio dal seguente quadro:

Profilo	Punteggio precedente	Punteggio titolo di accesso	Punteggio altri titoli	Punteggio servizi	Punteggio convalidato
AA	3,10	7,67		38,25	49,02

nel modo seguente:

Profilo	Punteggio precedente	Punteggio titolo di accesso	Punteggio altri titoli	Punteggio servizi	Punteggio convalidato
AA	3,10	7,67		7,25	18,02

Nessuna motivazione risulta esplicitata in ordine alla differente valutazione dei servizi dichiarati in domanda dall'interessata, sicchè non è possibile comprendere in alcun modo in cosa consista la "*errata valutazione dei servizi dichiarati in domanda*" ed in forza di quale criterio valutativo detti "servizi" siano stati considerati.



Ne consegue che il decreto testè impugnato è stato pronunciato dal Dirigente Scolastico in violazione della Legge n°241 del 7/8/1990.

Nel caso di specie, i decreti con cui la Dirigente Scolastica ha provveduto, nei confronti dell'odierno ricorrente, a disporre la rettifica del punteggio, la revoca in autotutela della procedura di reclutamento e la risoluzione del contratto, non sono stati preceduti da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che *“la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso”* per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13/11/2010 n°4138).

In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di depennamento nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

La disposizione normativa, nel prescrivere l'obbligatorietà della comunicazione di avvio del procedimento *“ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti”*, ha introdotto nell'ordinamento un principio di carattere generale, atto a conformare in chiave partecipativa l'azione dei pubblici poteri, con funzione integrativa delle discipline di settore, antecedenti o successive, che non contengano analoghe previsioni: esso pone, quale unica eccezione al pieno dispiegarsi del meccanismo in discorso, la sussistenza di *“ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del*



*procedimento*”, che l’amministrazione ha l’onere di specificare e giustificare allorché si determini nel senso del mancato ricorso alle prescritte garanzie partecipative.

La portata generale della disposizione, per la quale essa non tollera eccezioni alla sua applicazione che non siano espressamente contemplate dalla legge, è stata riconosciuta dalla stessa giurisprudenza, la quale ha avuto modo di affermare (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n° 276/2000 e Cass. Sez. Unite n° 82/2000) che *“i procedimenti sottratti alle regole sulla partecipazione al procedimento amministrativo sono specificamente individuati in via normativa; pertanto, ai sensi dell’art. 7 L. 241/1990, la P.A. ha l’obbligo di dare comunicazione di avvio in ordine a qualsiasi procedimento non espressamente contemplato tra quelli esclusi dall’art. 13 legge citata”*.

Né potrebbe opporsi, alla validità di siffatta impostazione, che l’obbligo di consentire la partecipazione degli interessati non abbia ragione di sussistere, quando non sia neppure astrattamente configurabile la possibilità che essi diano un apporto significativo allo svolgimento del procedimento, eventualmente imprimendovi un corso diverso da quello lesivo per gli interessi del destinatario, prescelto dall’amministrazione.

La mancata partecipazione dell’odierna ricorrente ha prodotto l’emanazione di un provvedimento scarsamente comprensibile e carentemente motivato.

Sulla base degli elementari principi che regolano il procedimento amministrativo, desumibili non solo dalla Legge 241 del 1990, ma altresì direttamente dall’art. 97 Cost., sarebbe stato necessario comunicare all’interessata quali *“servizi dichiarati in domanda”* fossero stati valutati



erroneamente, per consentire alla stessa – tempestivamente destinataria dell'avviso di avvio del procedimento – di far valere le proprie ragioni nel procedimento stesso.

Ma anche nella denegata ipotesi in cui il provvedimento potesse essere pronunciato in assenza della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 Legge 241 del 1990, in ogni caso, l'atto conclusivo avrebbe dovuto contenere in sé idonea e comprensibile motivazione.

In forza del principio generale, secondo cui il provvedimento amministrativo deve recare in sé la propria motivazione, non è ammissibile, da parte dell'amministrazione il rimando della parte motiva del provvedimento al contenuto di altro atto, anche se configurabile come presupposto logico all'assunzione del provvedimento finale.

Figurarsi se l'atto non contenga neppure un richiamo ad altro provvedimento idoneo a chiarire le ragioni dell'adozione.

L'amministrazione, dunque, deve fornire al soggetto interessato tutti gli elementi necessari a far comprendere le ragioni in forza delle quali il provvedimento finale sia stato adottato, mentre né dalla lettura del provvedimento notificato, né da altro atto precedente o successivo è dato comprendere quale sia il presupposto di fatto assunto a base della decisione.

L'obbligo di motivazione non può ritenersi assolto, infatti, laddove manchi l'indicazione dei concreti presupposti di fatto (e delle ragioni giuridiche) che abbiano determinato la decisione dell'amministrazione o quando la loro formulazione sia tale da farla ritenere come un mero richiamo tautologico della formula di legge.

La violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 3 L. 241/1990



comporta l'illegittimità del provvedimento con tutte le conseguenze che ne derivano; la stessa norma (comma 1 art. 21 septies Legge 241/1990) bolla di nullità il provvedimento amministrativo che manchi degli elementi essenziali.

Tra questi, deve annoverarsi la motivazione del medesimo, in assenza della quale – sul piano strettamente pratico – l'esponente non è messa nelle condizioni di conoscere il motivo per il quale le sia stato rettificato il punteggio originariamente assegnato.

È evidente che l'illegittimità del provvedimento di rettifica spieghi effetti diretti sul successivo e conseguente provvedimento di risoluzione del contratto (anche esso genericamente e scarsamente motivato su “*un possibile errore nella valutazione del punteggio*” e non sulla certezza che il punteggio riconoscibile all'aspirante alla nomina sia effettivamente altro, o meglio, sia effettivamente quello indicato nella correzione).

La riscontrabile nullità del provvedimento di rettifica per difetto della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e per carenza (o mera apparenza) della motivazione, travolge inevitabilmente sia il successivo provvedimento di annullamento in autotutela della procedura di reclutamento dell'assistente amministrativa Antonella Bernardo, sia il provvedimento finale con cui la Dirigente Scolastica ha disposto “*la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato*”, riconoscendo all'assistente amministrativa il diritto ai soli benefici economici riguardanti il periodo dal 1/10/2021 al 15/10/2021.

La conseguenza dell'invalidità dell'intero procedimento dovrà produrre, invero, la reviviscenza del diritto della ricorrente al riconoscimento sia ai



fini economici, sia ai fini giuridici dell'intero periodo originariamente contrattualizzato: dal 1/10/2021 al 30/6/2022.

**Nel merito.**

Per mero tuziorismo difensivo, pur nella laconicità della motivazione della rettifica e della risoluzione contrattuale, appare opportuno verificare in cosa possa effettivamente consistere il dichiarato *“possibile errore nella valutazione del punteggio”*.

La ricorrente, nell'inserimento dei titoli di cultura e di servizio si era strettamente attenuta alle indicazioni del DM 50 del marzo 2021 allegato A1, sicchè il punteggio di 49,02 attribuito automaticamente alla ricorrente dal sistema di autovalutazione del Ministero sulla base dei dati inseriti risultava corretto e coerente.

Innanzitutto, è opportuno sottolineare che l'odierna istante aveva formulato richiesta di aggiornamento della precedente inclusione, per la quale era già in possesso di un punteggio di 3,10 che qui non viene in discussione essendo stato effettivamente confermato anche in sede di rettifica.

Per quanto attiene al titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procedeva alla valutazione, parte ricorrente aveva inserito il possesso del diploma di maturità conseguito nell'anno 1987 con la votazione di 46/60, per il quale in applicazione dei criteri di valutazione previsti dal DM le venivano attribuiti (e confermati in sede di rettifica) punti 7,67.

Pertanto, anche sotto tale profilo il punteggio attribuito non viene in discussione essendo stato effettivamente confermato anche in sede di rettifica.



La discrasia attiene, dunque, alla valutazione dei servizi che la ricorrente aveva indicato nella misura di punti 38,25 e che la rettifica riduce alla misura di punti 7,25.

Il DM 50/2021 (e la sua tabella allegata A/1) riconosceva fino ad un massimo di punti 6 per ogni anno di servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in *“scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali”* (punto 7.1) e un punteggio ridotto alla metà (quindi fino ad un massimo di punti 3 per ogni anno) *“per il medesimo servizio prestato in ... c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”* (punto 7.2).

Relativamente ai titoli di servizio, la ricorrente aveva inserito le seguenti documentate attività lavorative:

- incarico di assistente amministrativo prestato presso l'ente di formazione professionale Inform@ti di Cosenza dal 17/3/2008 al 31/8/2008, dal 12/9/2008 al 26/6/2009, dal 12/9/2010 al 8/7/2011, dal 12/9/2011 al 17/7/2012, dal 1/10/2012 al 26/7/2013 e dal 1/9/2013 al 31/12/2013;
- incarico di assistente amministrativo prestato presso la scuola media paritaria “R. Misasi” gestita dalla Inacus di Cosenza dal 8/12/2018 al 31/8/2019, dal 1/9/2019 al 31/8/2020 e dal 1/9/2020 al 22/4/2021.

Per i periodi di servizio alle dipendenze della Inform@ti la ricorrente avrebbe indicato in domanda unicamente quelli in cui l'ente formativo aveva attivato corsi di formazione riguardanti l'obbligo formativo.

Il totale del punteggio determinato tenendo conto dei periodi di servizio,



sommati al punteggio di 3,10 precedentemente posseduto ed al punteggio di 7,67 riconoscibile per titoli di accesso, assomma a quello complessivo di 49,02 calcolato automaticamente dal sistema informatico del Ministero all'atto della presentazione della domanda.

Non è, dunque, rinvenibile alcun errore di calcolo nella quantificazione dei periodi di servizio.

È intuibile, pertanto, che la Dirigente Scolastica, probabilmente in osservanza di mal interpretate direttive ministeriali, abbia ritenuto non “spendibili” i periodi di servizio effettuati presso l'ente di formazione professionale Inform@ti, seppure questo ultimo fosse accreditato dalla Regione Calabria per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo, presumibilmente sul presupposto, anche esso erroneo, che il servizio prestato come responsabile amministrativo o assistente amministrativo presso i centri di formazione professionale che svolgono obbligo formativo, non possa essere assimilato a quello prestato presso le scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nè a quello prestato presso le scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate legalmente riconosciute e convenzionate di cui al DM 50/2021.

Per quanto riguarda il periodo di servizio presso la Inacus (Scuola media paritaria “R. Misasi” di Cosenza) lo stesso sembrerebbe essere stato considerato secondo i criteri indicati al punto 7.2, ossia con un punteggio ridotto alla metà (quindi fino ad un massimo di punti 3 per ogni anno), trattandosi di “*servizio prestato in ... c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate*”. Ma la scelta di escludere il servizio presso il Centro di Formazione



Professionale Inform@ti non appare affatto condivisibile.

Ipotizzando con un discreto margine di certezza che la valutazione di tale servizio sia determinato dalla natura del soggetto presso cui è stato prestato il servizio, i presupposti sostanziali su cui si basa la decurtazione del punteggio appaiono in contrasto con la normativa primaria, oltre che con il compendio normativo e regolamentare che regola la materia.

I D.M. di aggiornamento delle graduatorie A.T.A. e da ultimo il D.M. n°50/2021, avrebbero dovuto e dovrebbero tutt'oggi, correttamente essere reinterpretati e/o disapplicati, nella parte in cui non prevedono il riconoscimento del servizio prestato presso i CFP, conseguentemente al ricorrente spetterebbe l'attribuzione del punteggio dovuto.

I CFP, infatti, rientrano nel sistema scolastico nazionale, in quanto concorrono all'assolvimento dell'obbligo formativo e dopo la cd. "riforma Moratti" costituiscono anche un percorso parallelo agli Istituti scolastici per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Pertanto, sono da ritenersi equiparati alle scuole Statali ai fini dell'attribuzione del punteggio o quantomeno alle scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate o non statali paritarie.

In difetto *iussu iudicis* il servizio ivi prestato va assimilato al servizio svolto presso amministrazioni statali o enti locali.

Giova evidenziare che è lo stesso Ministero dell'Istruzione che, mediante l'emanazione del D.M. 374/2017- afferente alla riapertura delle graduatorie di seconda e di terza fascia del personale docente - ha equiparato ai fini dell'attribuzione del punteggio utile per l'inserimento in graduatoria il



servizio prestato dal personale docente presso i CFP a quello prestato presso gli Istituti Statali.

Sicchè un trattamento diverso riservato al personale ATA appare del tutto illegittimo oltre che discriminatorio, in quanto ingiustificatamente si tratterebbero in maniera disforme situazioni analoghe.

Il CFP presso il quale la ricorrente ha prestato servizio quale assistente amministrativo in corsi per l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e formazione, è accreditato presso la Regione Calabria ed è conforme agli *standard* statali e regionali.

Sulla questione, si è pronunciato anche il Supremo organo della giustizia amministrativa, statuendo che nella nozione di "scuola" rientrino anche i CFP, così che da più tempo le attività delle scuole statali, di quelle non statali parificate e quelle dei centri di formazione riconosciuti appaiono del tutto assimilabili.

Tanto può affermarsi in quanto questi ultimi costituiscono un canale parallelo agli Istituti Statali e non Statali parificati al fine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e tale servizio è già valutato al pari di quello prestato presso gli Istituti Statali nel D.M. 374/2017, relativo all'inserimento in III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente.

Il DM 640/2017, allegato A1, lettera B, prevede che ai fini dell'inserimento in graduatoria venga riconosciuto valido il servizio prestato in scuole statali di ogni ordine e grado, scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali parificate, legalmente riconosciute e convenzionate.



Con decreto ministeriale n°374 del 1/6/2017 il Ministero dell'istruzione ha riaperto le graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo per l'aggiornamento della seconda e della terza fascia considerando valido, tra gli altri, il servizio svolto presso i centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo formativo.

La legge n°53/2003 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), ha introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale (articolo 2, comma 1, lettera d).

I due sistemi che compongono il secondo ciclo di istruzione (quello liceale e quello della formazione professionale) sono distinti, ma funzionalmente integrati, dal momento che: a) entrambi concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione; b) è possibile transitare dall'uno all'altro; c) da ambedue, con diverse modalità (fissate con legge statale), è consentito l'accesso all'esame di Stato.

Con Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n°226 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2005 sono state definite le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n°53.

Questo ultimo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale, in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-



dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005 n°76 (art. 1 comma 1).

Ai sensi del comma 5, i percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonchè di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale e viceversa (comma 7).

Il comma 13 del decreto legislativo 15 aprile 2005 n°76 prevede che tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante siano di competenza delle regioni e province autonome e vengano rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema d'istruzione e formazione professionale. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di cui al Capo III.

Sicchè, i percorsi di formazione professionale sono realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, anche dagli istituti professionali (articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87), in regime di sussidiarietà, come previsto dalla programmazione regionale, ai sensi dell'intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010 con lo scopo comune di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione attraverso l'acquisizione di crediti scolastici e formativi riconosciuti da entrambi i sistemi.



Proprio nell'ottica della sussidiarietà, i Centri di Formazione Professionale riconosciuti ed accreditati presso le Regioni per lo svolgimento di corsi rientranti nella categoria dell'obbligo formativo, svolgono attività pluriennali destinate all'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione ed alla formazione professionale. Lo stesso diritto/dovere che il d.l. 250/2005 all'art. 1 bis comma 2 riconosce essere assolto dalla frequenza presso le scuole non statali paritarie.

Sulla scorta di tali principi di carattere generale, il servizio prestato come responsabile amministrativo o come assistente amministrativo nei centri di formazione professionale che risultino accreditati dalle Regioni e perciò autorizzati a svolgere attività di formazione per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, è assimilato in tutto e per tutto, a quello svolto nelle Scuole di Istruzione secondaria parificate.

Ora, se la questione appare ormai da tempo confermata per il personale docente, non si vede come possa applicarsi un diverso ed opposto criterio interpretativo per il personale amministrativo.

Non si comprende, infatti, come sia possibile che per il personale docente venga riconosciuto ai fini del punteggio il servizio prestato presso i centri di formazione professionale, mentre al personale amministrativo, tecnico ausiliario venga negato, considerato che anche quest'ultimi svolgono un servizio del tutto identico a quello svolto nelle scuole statali di ogni ordine e grado, in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convezionate.



La normativa vigente chiama “*istituzioni formative*” *quelle strutture formative accreditate dalle Regioni per il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ivi compreso l’assolvimento dell’obbligo di istruzione* (C.U. del 16.12.2010). Nella locuzione “*istituzioni formative*” rientrano i Centri di Formazione Professionale (CFP), intendendosi per tali le “*sedi operative, in convenzione o in gestione diretta da parte delle Regioni, dotate di risorse umane e strutturali, che erogano servizi formativi e non formativi finalizzati sia al conseguimento di una qualifica professionale, da parte di giovani e adulti, sia ad attività di consulenza a soggetti terzi (scuole, territorio, imprese)*. In particolare i servizi forniti sono relativi a: *analisi del contesto di impresa, sportelli informativi, inserimento dei disabili, incontro domanda/offerta, elaborazione di dati relativi al mercato del lavoro*”.

In sostanza, l’istruzione e la formazione professionale è articolata in due percorsi paralleli: quello dell’istruzione professionale erogata nelle scuole statali e paritarie, secondo il modello “scolastico” ministeriale, con il rilascio della qualifica al terzo anno, in via sussidiaria e su delega delle Regioni e con il rilascio del diploma dopo gli esami di stato al quinto anno (Ip) e quello dell’istruzione e della formazione professionale erogata dai CFP, con la forte integrazione tra istruzione, formazione e lavoro, con rilascio della qualifica al terzo anno, del diploma professionale regionale al quarto anno e della specializzazione professionale al quinto anno (IeFp). L’istruzione obbligatoria ha la durata di 10 anni, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo (Legge 296 del 2006), che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado – statale – o nei percorsi di istruzione e



formazione professionale regionale. L'istruzione è finalizzata, pertanto, al conseguimento di un titolo di istruzione di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale, entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è di sedici anni.

L'adempimento dell'obbligo d'istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle conoscenze previste dai curricula relative ai primi due anni degli istituti di istruzione superiore. Alla luce di quanto esposto, appare evidente che quello dell'istruzione statale e quello della formazione professionale regionale costituiscono due percorsi paralleli di studio, ad ogni modo, entrambi riconducibili all'organizzazione scolastica statale. La normativa primaria sancisce che i Centri di formazione professionale fanno parte del sistema scolastico statale e che hanno "pari dignità" rispetto agli Istituti Superiori. Con il DDIF si è sancita l'integrazione dell'istruzione e della formazione professionale, difatti, è previsto anche il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso i CFP ai fini dell'eventuale passaggio presso gli Istituti liceali. Tale riconoscimento è accordato sulla base di una procedura concordata tra Stato e Regioni, su proposta del Ministero.

I Centri di Formazione Professionale sono diretti, sottoposti a controlli e finanziati dalla regione di competenza, sono conformi a standard stabiliti a livello nazionale e sottoposti a monitoraggio dell'attività svolta. Oltre a ciò, sul sito istituzionale del MIUR testualmente si legge che nel sistema di istruzione e formazione italiano agiscono più soggetti: scuole statali e a carattere statale; scuole paritarie; altre istituzioni scolastiche con particolari caratteristiche e le istituzioni formative. Quindi è lo stesso Ministero



convenuto a ricomprendere nell'ambito del sistema d'istruzione statale i CFP, lo stesso Ministero che poi in sede di valutazione dei servizi svolti dal personale ATA ingiustificatamente li esclude, mentre per la valutazione dei servizi prestati dai docenti li include.

Se tale impostazione fosse confermata, risulterebbe evidente una condotta discriminatoria perpetrata dal Ministero dell'Istruzione nei confronti del personale ATA rispetto al personale docente, in quanto il Ministero dell'Istruzione, inopinatamente, valuterebbe in maniera difforme il medesimo servizio prestato presso i Centri di formazione professionale rispetto a quello prestato presso le scuole statali e quelle paritarie.

Nel silenzio della norma, v'è da dire che, sul piano pratico, gran parte dei dirigenti scolastici chiamati all'esecuzione dei controlli attribuiti alla propria competenza dall'art. 6 co. 11 del D.M. 50 del 3/8/2021, ha ritenuto di dover applicare, per analogia, anche ai dipendenti amministrativi, le disposizioni contenute nelle note ministeriali relative all'aggiornamento delle graduatorie dei docenti.

Nei pur rari casi in cui il Dirigente Scolastico ha inteso operare in controtendenza, la giurisprudenza di merito ha espressamente censurato i provvedimenti di rettifica, stabilendo *"che il servizio prestato presso i Centri di formazione professionale, risulta inquadrabile nella categoria scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate legalmente riconosciute e convenzionate ai sensi del DM 640/17 all. Al punto 7.2 lett. C ... (oggi DM 50/21 tab. B punto 4.2), difatti l'Istituto ... risulta ente accreditato dalla Regione ... per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Dovrà essere quindi riconosciuto all'istante il predetto punteggio ..."* (cfr.



ordinanza cautelare n°3289/2019 Tribunale di Torre Annunziata sez. lavoro).

Tale impostazione risulterebbe confermata da altri giudici di merito (anche calabresi) e fatta propria da numerosi uffici scolastici regionali in Sicilia in sede di reclamo.

Nel caso di specie, essendo l'ente di formazione professionale Inform@ti, presso cui ha lavorato la ricorrente accreditato dalla Regione Calabria per la tipologia dell'obbligo di istruzione, detto servizio deve essere considerato alla stregua di quello maturato presso le scuole statali ovvero al pari di quello fornito presso gli istituti di istruzione secondaria o artistica non statale parificati e riconosciuti.

Nell'inserimento della domanda (ed oggi in questa sede), infatti, la ricorrente ritiene che la valutazione del servizio svolto presso il Centro di Formazione professionale debba essere valutata come "servizio/altro servizio", a seconda del tipo di servizio prestato, nell'anno di riferimento, presso Istituti Statali, con il conseguente punteggio attribuito dall'allegato A1 al D.M. 640/2017 e nelle tabelle allegate al successivo D.M. 50/2021 o quantomeno assimilato alle scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate o non statali paritarie o come servizio presso amministrazioni statali.

È indubbio, dunque, che il servizio *de quo* deve esser correttamente valutato alla stregua di quello prestato presso le scuole statali.

Ne consegue l'assoluta illegittimità ed infondatezza del provvedimento di rettifica, di quello conseguente di revoca in autotutela della procedura di reclutamento e della finale risoluzione del contratto di lavoro e, per l'effetto,



il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia, l'originario punteggio vantato (49,02) ovvero quel diverso – e sempre maggiore rispetto al contenuto della rettifica – punteggio determinabile in applicazione dei criteri indicati *“per il medesimo servizio prestato in ... c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”* (punto 7.2).

Per completezza, occorre evidenziare che sul punto si registra altresì una tesi interpretativa del Tribunale di Monza (sent. n°658/2015), con la quale il Giudicante ha riconosciuto ai fini del punteggio delle graduatorie ATA il servizio svolto dal ricorrente presso le Aziende Sanitarie.

Il Giudice a tal proposito, ha chiarito con argomentazione ineccepibile che bisogna dare un'interpretazione estensiva di amministrazioni statali ed enti locali: *“Nel nostro ordinamento infatti non esiste una definizione predeterminata per legge di amministrazioni dello Stato ma tale concetto è stato elaborato in via giurisprudenziale e dottrinale in relazione alle circostanze del caso concreto e delle finalità della norma. [...] Il T.U. del pubblico impiego decreto legislativo 165 del 2001 all'art. 1 stabilisce infatti che ai fini della disciplina del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, le amministrazioni dello stato coincidono integralmente con le amministrazioni pubbliche e all'interno della categoria delle amministrazioni dello Stato, sono comprese le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, pertanto ai fini del punteggio da attribuire alla ricorrente, ai sensi del d.m. 717 del 2014, debbono essere considerate anche le attività lavorative svolte presso le Asl e gli enti del servizio sanitario*



*nazionale.*

*Tali enti, infatti, sono parte della pubblica amministrazione in senso lato. Tale soluzione interpretativa è conforme alla ratio della legge che richiama il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali, nei patronati scolastici e nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (documento 14). Detta norma, infatti, è stata introdotta la fine di riconoscere un punteggio e agevolare chi ha già dato prova di avere svolto attività lavorativa per la pubblica amministrazione. La norma deve essere interpretata in senso ampio, considerando l'espressione amministrazione statale in senso lato e quindi relativa al concetto di pubblica amministrazione. [...] il termine amministrazione statale in questo caso è stato usato in senso atecnico volendo far riferimento al lavoro prestato presso una pubblica amministrazione [...]*

L'interpretazione prospettata, da talune amministrazione precedenti, di voler escludere, dal predetto elenco, le "Regioni" e/o altri enti pubblici, incluse le Aziende Sanitarie Locali, circoscrivendo l'ambito operativo delle presupposte previsioni, alle sole amministrazioni centrali o alle sole amministrazioni locali, risulta fondata sulla natura soggettiva dell'ente e non già sulla tipologia oggettiva del titolo di servizio maturato e da luogo ad un'evidente ed illegittima condotta discriminatoria.

**Risarcimento del danno per errore commesso dall'amministrazione scolastica. Riconoscimento delle spettanze economiche e del punteggio giuridico.**

L'erronea valutazione dell'Amministrazione scolastica ha determinato la risoluzione del contratto di lavoro determinando prot. n°7433 del 15/10/2021



stipulato dalla ricorrente con l'Istituto Comprensivo di Montalto Uffugo - Taverna, per il conferimento di una supplenza quale assistente amministrativo, dal 1/10/2021 al 30/6/2022 per 36 ore settimanali.

La candidata il cui contratto di lavoro sia stato risolto dall'Amministrazione può domandare il risarcimento dei danni qualora l'errore sia stato opera dall'Amministrazione scolastica.

Se l'amministrazione sbaglia nel disporre le assunzioni, i concorrenti che rimangono ingiustamente esclusi hanno diritto al risarcimento dei danni.

Come stabilito da Cass., S.U., sent. n°7842/1994, la responsabilità precontrattuale della P.A. *“è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A.”.*

Posto che la ricorrente avrebbe conservato il diritto a conseguire la supplenza se l'Istituto scolastico non gli avesse rettificato il punteggio, la stessa ha diritto alla reintegrazione intesa come retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa ha avuto luogo.

Il Consiglio di Stato con sez. VI, sent. n°5413/2008; n°5822/2008; n°5832/2008 ha stabilito che l'istante non sia tenuto a dar prova del danno subito, essendo lo stesso in re ipsa, e lo commisura, in via equitativa alle retribuzioni che sarebbero maturate nel caso di tempestiva assunzione detraendo l'aliunde perceptum nel periodo in cui il ricorrente avrebbe dovuto essere già in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Assume, tuttavia, ancor maggiore importanza il riconoscimento del



punteggio giuridico.

Ricordiamo che per accedere alla I fascia (graduatorie permanenti) è necessario maturare un'anzianità di servizio di 24 mesi. Si tratta nello specifico di un'anzianità di servizio di almeno due anni ovvero 23 mesi e 16 giorni prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l'accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre, oltre ovviamente al possesso del corretto titolo d'accesso.

Per il reclutamento del personale di ruolo, infatti, si procede con lo scorrimento delle graduatorie permanenti. Si tratta di graduatorie alle quali possono iscriversi solamente coloro che hanno maturato almeno 24 mesi di servizio come personale ATA, ai quali viene data la possibilità di candidarsi per un posto di ruolo.

Sicché, sotto tale profilo, il pregiudizio arrecato dal provvedimento di rettifica risulta gravemente pregiudizievole delle ragioni dell'odierna ricorrente.

**Sui presupposti per la tutela d'urgenza. Il fumus boni juris ed il periculum in mora.**

La ricorrente, che al fine di poter prestare servizio nella scuola pubblica ha interrotto il contratto di lavoro in essere con la Inacus (Scuola media paritaria "R. Misasi" di Cosenza, fa ricorso alla procedura d'urgenza al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'attribuzione del punteggio pari a 49,02 – ovvero il diverso punteggio che dovesse essere accertato nel giudizio – nella graduatoria ATA di III fascia per gli anni scolastici



2021/2023, al fine di ottenere il corretto posizionamento nella graduatoria indispensabile per ricevere le convocazioni dirette alla assegnazione delle supplenze.

Difatti l'illegittima rettifica del punteggio da 49,02 a 18,02 ha determinato una retrocessione dell'istante in tutte le graduatorie ATA degli istituti scolastici ove risulta presente in terza fascia.

Il pregiudizio imminente subito dalla ricorrente è evidentemente "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post).

Evidente è dunque la sussistenza di un pericolo non risarcibile.

Difatti l'istante, successivamente alla rettifica del punteggio ha ricevuto convocazione solo fino al mese di marzo 2022 e successivamente per 18 ore settimanali (in luogo delle 36 ore settimanali che caratterizzavano il contratto risolto), subendo una perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti supplenza prevista con l'avvio del nuovo anno scolastico.

In altri termini, il ridimensionamento del punteggio si concretizzerà nell'impossibilità di ricoprire i posti di supplenza resi disponibili dopo lo scorrimento delle graduatorie di istituto ed attribuiti con le nuove convocazioni.

Per l'effetto, la ricorrente ha assoluta necessità di ottenere un provvedimento che anticipi gli auspicati effetti di quello ordinario e che in tempi molto ristretti consenta all'odierna esponente di ricollocarsi in graduatoria nella corretta posizione per ottenere la stipula di contratti a tempo determinato.



\* \* \*

Tanto premesso, la ricorrente, ut supra rappresentata e difesa

intende ricorrere avverso

- 1) il decreto (prot. 7418 del 15/10/2021) con cui la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Montalto Uffugo – Taverna ha rettificato l'attribuzione del punteggio riducendolo da punti 49,02 a punti 18,02;
- 2) il decreto (prot. 7432 del 15/10/2021) con cui la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Montalto Uffugo – Taverna ha annullato in autotutela la procedura di reclutamento dell'assistente amministrativa Antonella Bernardo;
- 3) il provvedimento (prot. 7433 del 15/10/2021) con cui la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Montalto Uffugo – Taverna ha disposto *“la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato”*, riconoscendo alla ricorrente il periodo dal 1/10/2021 al 15/10/2021 solo ai fini economici.

perché ne siano dichiarati temporaneamente sospesi gli effetti sussistendo i presupposti di *fumus boni iuris* e di *periculum in mora* rappresentati in narrativa;

per l'effetto, ai sensi degli artt. 700, 669 bis e seguenti c.p.c.

CHIEDE

che il Tribunale di Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia emettere decreto inaudita altera parte ex art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c. di immediata sospensione e/o annullamento e/o disapplicazione dei provvedimenti in premessa, con restituzione alla ricorrente del punteggio



originariamente posseduto;

in subordine, previa fissazione dell'udienza di discussione, voglia emettere i provvedimenti d'urgenza che appaiano, nel caso di specie, più idonei ad assicurare alla ricorrente gli effetti della sentenza definitiva ed in particolare l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di merito, ossia concretamente: *“Voglia il Tribunale di Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione, in accoglimento del ricorso e delle domande in esso contenute, dichiarare nulli e/o disapplicare gli atti impugnati per vizio della procedura e/o di motivazione; accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato presso il centro di formazione professionale accreditato ai fini dell'inserimento nella graduatoria di III fascia ATA, nonché il riconoscimento del punteggio di 49,02 – ovvero quello diverso che sarà riconosciuto in corso di causa; riconoscere in favore della ricorrente gli effetti giuridici ed economici del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo di Montalto Uffugo – Taverna”*.

Con vittoria, in ogni caso, delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

In via istruttoria si offrono in comunicazione i documenti di cui all'indice.

**Istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art 151 c.p.c.**

VISTO

il superiore ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c.;

RITENUTO

- che nel procedimento possono ritenersi controinteressati gli ulteriori assistenti tecnici indicati nelle graduatorie;



- che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;
- che la notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del Ministero dell'Istruzione di tutti gli atti di legge;
- che la richiesta di notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

Tanto premesso la ricorrente

#### CHIEDE

all'ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del Ministero dell'Istruzione ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Ex Lege 488/99 si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminato e che è esente da contributo unificato vertendosi in materia di lavoro.

L'Avv. Francesco Galluzzo dichiara di voler ricevere le comunicazioni riguardanti il presente procedimento al proprio recapito fax (0984.465626) e/o di posta elettronica certificata (avv.francescogalluzzo@pec.giuffre.it).

Cosenza, 14/2/2022

*Avv. Francesco Galluzzo*

